

Min.Int. - DPPACRU - Dir.Centr.Ris.Um.
Prot. Uscita del 26/02/2010
Numero: 0005201
Classifica: 0



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio I : Studi, pianificazione e politiche del personale -
Consulente sull'ordinamento del personale contrattualizzato

Roma, 26 FEB. 2010

Alla Questura di
VENEZIA

Cofa + CAB

*Creolau
fune SOS*

Rif. Prot. 0337.Pers.B1.A/10
del 3 febbraio 2010

e, p.c.: Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio Affari Generali e del Personale
SEDE

OGGETTO: Riposi giornalieri del padre. Art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.

Si fa riferimento alla nota sopracitata, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore, nel caso in cui la madre del minore sia lavoratrice casalinga, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/2008, la quale ha equiparato la madre casalinga alla madre lavoratrice non dipendente o lavoratrice autonoma.

Al riguardo, tenuto conto di quanto rappresentato nel parere n. 02732 espresso dalla Commissione Speciale Pubblico Impiego, Sezione Prima del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 settembre 2009, la quale, alla luce della ricostruzione storica dell'istituto del riposo giornaliero, è pervenuta a conclusioni diverse rispetto alla citata sentenza n. 4293/2008, si precisa che alla luce dell'attuale quadro normativo, le quattro ipotesi contemplate dall'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001 per il riconoscimento del diritto del padre al riposo giornaliero, hanno tutte come presupposto che la madre non possa o non voglia per ragioni giuridiche, fisiche o per scelta, provvedere alla cura del minore usufruendo dei riposi giornalieri nel primo anno di vita e che pertanto, la ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40 sia quella di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori.

Pertanto alla luce del sistema vigente, il legislatore ha inteso tutelare le esigenze di cui sopra garantendo l'assistenza alternativamente di uno dei genitori attraverso un delicato bilanciamento tra il diritto-dovere di entrambi i genitori di assistere i figli e la necessità di inscrivere l'esercizio di tale diritto-dovere nel quadro delle specifiche esigenze del datore di lavoro.

Ne consegue che nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa, il diritto ai riposi giornalieri del padre, di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001, è escluso, salva l'ipotesi di morte o grave infermità della madre, di abbandono del bambino o nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mozzi
[Signature]